



COMUNE DI SOSSANO

Provincia di Vicenza

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444/885220

Protocollo a margine.

ORDINANZA N° 13 del 23-05-2019

OGGETTO: Posa in opera di n° 1 dossi rallentatori di velocità e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h in via Degli Alpini (tratto da via Roma a via Michelangelo).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della richiesta di alcuni residenti di "Viale degli Alpini" con la quale è stata rappresentata la necessità di installare dei dissuasori di velocità lungo tale via (tratto da via Roma a via Michelangelo), al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito;

Visto l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

Visto il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione";

Dato atto che trattasi di zona residenziale con presenza di numerose abitazioni, per cui anche il limite di velocità previsto in centro abitato potrebbe creare pericolo;

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra citati, necessario procedere all'installazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica;

Sentito in merito l'Ufficio della Polizia Locale che ha verificato la fattibilità dell'intervento e verificato l'idoneità delle strutture, dando la disponibilità per una sola postazione di dossi artificiali - rallentatori della velocità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1982 n. 495 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, s.m. e i.;

Vista la legge 267/2000, e s.m. e i.;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Sossano, prot. nr. 3107 del 20/05/2019, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 2 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni citate che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **instaurare in "Viale degli Alpini"** (tratto da via Roma a via Michelangelo) il **LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H**;
- **installare un rallentatore di velocità** del tipo dosso artificiale predisposto in opera di larghezza non inferiore a 90 cm. e altezza non superiore a 5 cm. in contiguità del passo carraio delle abitazioni civico n° 5 / 7;
- **installare a monte del dosso** (circa mt. 20) **i segnali stradali** di cui alla fig. II.2 art. 85 (DOSSO) e fig. II.50 Art. 116 del D.P.R. 495/1992 (LIMITE VELOCITA' 30 Km/h.).

L'Ufficio Tecnico LL.PP.-Manutentivo è incaricato dell'apposizione del rallentatore di velocità e della segnaletica, secondo quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli Organi di Polizia Locale sono incaricati della verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della strada.

Si dispone l'invio della presente:

- all'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio online ;
- al Comando Polizia dell'Unione Comuni del Basso Vicentino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sossano.



Il Responsabile del Servizio
Andrea Cartolaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Cartolaro", written over a horizontal line.